

dei traffici, sospinta dapprima alla metropoli, indirizzata energicamente più tardi ancora colà, non passava che moderatamente attraverso le mani dei veneziani, i quali non saldavano più, esclusivamente o quasi, due opposte economie.

Si spezzava la continuità storica di quei provvedimenti che, un giorno sostenuti con rigidità, avevano sanzionato, su due versi, la supremazia di Venezia (1), la quale tendeva ad impedire che un forestiero commerciasse con altro forestiero senza il *mezzo dei veneziani*.

L'Atto di navigazione veneziano non costituisce, dunque, che una tarda difesa, la quale segue il procedere d'una situazione preoccupante; situazione che dapprima non era d'uopo arginare con le leggi perchè il movimento economico si svolgeva in circostanze tali da non richiedere inutili proclamazioni di un principio che tutti già fatalmente subivano.

Nè l'economia marittima, già satura, poteva assorbire masse di popolazioni territoriali che, per vivere, dovevano iniziare un faticoso dissodamento della terra.

L'interesse delle fedeli popolazioni della Repubblica davvero si spostava da un tipo di vita collaborativa, per dirigersi sulla terra la quale cominciava a « staccare » i sudditi oltremarini dal dominio di Venezia.

Ma lo sforzo della Repubblica, condotto con sistemi di alta prudenza economica, si coronava, durante un lungo spazio di tempo, di successo, quando proprio, ai primi anni del '600, altri mercanti europei giungevano sui mari del Levante per « levare » le merci delle quali già solevano le navi veneziane caricarsi (2).

(1) Il Capitolare del fondaco dei germanici stabiliva, ad esempio (cap. 198): « ...che sia ordene che forestier cum forestier non faza merchado... ». Si proibiva di condurre i germanici alle « case, volte e stazon de li forestieri » (cap. 199). Nel 1374 (cap. 177) già si esprimeva la necessità di svolgere vigilanza affinchè nessun forestiere entrasse nel fondaco dei germanici per mercanteggiare: « Cum zosia che li antisi nostri *sempre abbia veglado*, che li forestieri non intrase in lo fontego... ni marchantase.... » « questo era grandissimo danno e preiudixio de li cittadini e fideli nostri... ».

(2) Arch. Stato Venezia, Zante, Secreta, b. I. Così Maffeo MICHIEL, Provveditore di Zante, nel 1603. Egli osservava il procedere e l'affermarsi sempre più vasti del commercio inglese nel Levante. « I commercianti inglesi in molto numero vanno alle scale d'Alessandria, Alessandretta, Smirne, et altri luochi del signor Turco, così da quelle parte, come per tutto l'Arcipelago ».

Anche contro le Fiere ed i mercati locali, che spezzano l'unità del commercio veneto-levantino, Venezia deve porre delle restrizioni.

Nel 1516 si stabilisce (Arch. Stato Ven., C. leggi, Corfù, carte 369, Capitula Corphoy) « ...el navegar sotto vento alle Fiere non potemo per alcun modo farlo, perchè le Fiere predicte sono de estremo danno, et ruina alli Commerci...; (dal) favor delle dicte, dovemo esser abboventi... ».